

1. Cambiamento del sistema di finanziamento, entrata in vigore 01.01.2018.....	1
1.1. Dal finanziamento orientato all'offerta al finanziamento orientato alla persona	1
1.2 Importo delle sovvenzioni e momento del rimborso	2
2. Finanziamento dei moduli FFA.....	2
2.1 Cosa devono fare gli erogatori dei corsi	2
2.2 Tutti i corsi FFA devono essere iscritti nella lista d'iscrizione	3
3. Decisioni della CS FFA sul Certificato FSEA formatore/trice di pratica	4
3.1 Validazione e permeabilità	4
3.2 Cinque anni di validità per il M3.....	5
4. Piattaforma di scambio FFA 2017	5
5. Foglio informativo Verifica centrale	5
6. Scadenze	5
5.1 Verifiche centrali	5
5.2 Esame professionale superiore	6
5.3 Sessioni della CGQ	6

1. Cambiamento del sistema di finanziamento, entrata in vigore 01.01.2018

Da mesi è in discussione il cambiamento del sistema di finanziamento per i corsi di preparazione agli esami federali. La Legge sulla formazione professionale è stata modificata a fine 2016, a metà settembre 2017 il Consiglio federale ha deciso le relative modifiche all'Ordinanza della formazione professionale e ne ha definita l'entrata in vigore per il 1.1.2018. Le informazioni sottostanti, già note a molti enti erogatori di formazione, lo sono meno per altri. Per questo motivo vi riassumiamo qui gli elementi essenziali.

1.1. Dal finanziamento orientato all'offerta al finanziamento orientato alla persona

Finora è stato applicato il sistema di finanziamento orientato all'offerta. Alcuni enti, erogatori di corsi di preparazione agli esami federali, erano sostenuti finanziariamente dai contribuiti dei Cantoni. Il sostegno finanziario ora è erogato dalla Confederazione direttamente ai partecipanti ai corsi (finanziamenti orientati alla persona). Un ulteriore sostegno da parte dei Cantoni, all'occorrenza è ancora possibile.

Il cambiamento del sistema riguarda tutti gli esami, in particolare nel sistema FFA la Verifica centrale e l'EPS, che saranno svolti a partire dal 01.01.2018. I corsi svolti o che sono cominciati nel 2017 (di regola dopo 01.08.2017) e che non sono sovvenzionati dal cantone possono rientrare nel nuovo regolamento.

1.2 Importo delle sovvenzioni e momento del rimborso

Contributo: sarà rimborsato il 50% dei costi computabili dei corsi

Tetto massimo dei costi computabili:

- › max. CHF 19'000.- per la Verifica centrale (Esame federale di professione, EP) vengono rimborsati al max. 9'500.-
- › max. CHF 21'000.- per gli Esami professionali superiori (EPS) vengono rimborsati al max. 10'500.-

Limite inferiore dei costi computabili:

- › min. CHF 1'000.- per gli EP e EPS

Gli importi possono essere richiesti dopo aver sostenuto l'esame attraverso la richiesta di sussidio sul portale online della SEFRI. La sovvenzione è indipendente dal superamento dell'esame. Le richieste di contributi parziali sono possibili a determinate condizioni.

Base: Ordinanza sulla formazione professionale, versione del 15.09.2017, disponibile alla pagina: https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/it/dokumente/2017/09/aenderung-bbv.pdf.download.pdf/BBV_170915_i.pdf

Maggiori informazioni:

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento/kursanbieter.html>

«Il nuovo sistema di sovvenzioni in breve»

in News SEFRI, 06.10.2017, pagine 12&13, disponibile in francese al link:

<https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiqués.msg-id-68343.html>

2. Finanziamento dei moduli FFA

2.1 Cosa devono fare gli erogatori dei corsi

Tutti gli erogatori di corsi preparatori alla Verifica centrale devono iscrivere la propria offerta nella **lista d'iscrizione**. I corsi non ancora registrati con inizio nel 2017 possono essere segnalati fino al 24.11.2017 alla [B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung](#). Dal 2018 sarà a disposizione un portale online per l'inserimento dei corsi.

L'ente erogatore s'impegna a consegnare al partecipante ai corsi una **ricevuta di pagamento** che comprende:

- › attestazione del completamento del corso di preparazione;
- › attestazione dei costi computabili ed effettivi delle tasse pagate dai partecipanti.

Una prima versione della lista d'iscrizione è disponibile al link:

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento.html>

2.2 Tutti i corsi FFA devono essere iscritti nella lista d'iscrizione

Tutti i moduli riconosciuti dal sistema FFA livello I & II sono considerati in parte o totalmente come corsi di preparazione alla Verifica centrale (Esame di professione). È considerata computabile soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze. Tuttavia affinché i candidati possano richiedere le sovvenzioni gli enti erogatori devono figurare sulla lista d'iscrizione (si veda il punto 2.1).

Sono pienamente ammissibili alla sovvenzione:

- **FFA FA-M1 «Animare corsi per adulti»**
- **FFA FA-M2 «Accompagnare processi di formazione in gruppo»**
 - › I costi di viaggio, vitto e alloggio sono considerati spese e non possono beneficiare di sovvenzioni. Questo nonostante lo svolgimento del corso in esterna sia predefinito dal sistema (Art. 66f, cpv. 3 OFPr).
 - › Sono sovvenzionati solo i corsi che sono offerti da istituti con sede in Svizzera e i cui corsi si svolgono in Svizzera (Art. 66g, cpv. 5 OFPr).
- **FFA FA-M3 «Sostenere processi individuali di apprendimento»**
- **FFA FA-M4 «Progettare offerte di formazione per adulti»**
- **FFA FA-M5 «Progettare la formazione dal profilo didattico»**
- **FFA FP-C «Dall'accompagnamento nella pratica all'animazione di corsi»**

Questo corso passerella porta all'ottenimento del Certificato FSEA formatore/trice di adulti ed è pertanto pienamente considerato corso preparatorio.

Sono parzialmente ammissibili alla sovvenzione:

- **FFA FP «Accompagnare individualmente nell'apprendimento»** porta all'ottenimento del Certificato FSEA formatore/trice di pratica. La parte C del percorso formativo è identico al modulo FFA APF-M3. Solo questa parte (C=FFA APF-M3) è valida come corso preparatorio per la Verifica centrale ed è ammissibile alla sovvenzione. Questa parte deve essere inserita nella lista d'iscrizione.
- **Offerte integrate:** le parti che nell'ambito del riconoscimento modulare sono state definite come parti dell'Attestato FFA sono ammissibili alle sovvenzioni. Devono però essere inserite nella lista d'iscrizione come corsi preparatori.


Secondo le informazioni della SEFRI nella versione definitiva della lista d'iscrizione sarà disponibile una colonna "osservazioni" dove sarà possibile inserire liberamente un testo. Si raccomanda pertanto, per la breve descrizione, di utilizzare le denominazioni ufficiali FFA e, se l'offerta è integrata in un altro percorso formativo, di segnalarla nelle "osservazioni".

Tutti i moduli del livello III del sistema FFA sono validi come corsi preparatori dall'EPS per il diploma di responsabile di formazione e sono pienamente ammissibili alle sovvenzioni. Valgono le stesse regole del livello II.

3. Decisioni della CS FFA sul Certificato FSEA formatore/trice di pratica

3.1 Validazione e permeabilità

Nella InfoMail del 09.03.2017 è stato presentato il Certificato FSEA di formatore/trice di pratica e la permeabilità con gli attuali moduli. La CS FFA si è nuovamente chinata su questo regolamento (le novità sono sottolineate, CS FFA 23.03.2017).



Finora

Nuovo: possibile variante

Per la competenza operativa, la quale può essere acquisita nell'ambito del modulo "Accompagnare individualmente nell'apprendimento" (FFA FP), vale la **validazione delle competenze** con la somma delle competenze operative dei seguenti titoli:

- › Attestazione o "diploma" formazione per formatori/trici in azienda (OFPr 44);
- › Certificato FSEA formatori/trici di adulti o un attestato di frequenza al modulo*;
- * L'attestato di frequenza al modulo viene rilasciato sulla base del descrittivo del modulo se tutte le condizioni di certificazione sono soddisfatte ma la pratica richiesta non può essere comprovata.
- › Certificato modulare APF FFA-M3;
- › Come pure 100 h di pratica in situazione di colloquio individuale oppure 150 h di pratica in situazione di colloquio individuale con l'attestato di frequenza al modulo.

Chi dispone di tutti questi titoli e la pratica richiesta può richiedere al segretariato il Certificato di formatore/trice di pratica (al costo di 100.-).

3.2 Cinque anni di validità per il M3

I certificati modulari del livello II & III del sistema FFA hanno una validità di cinque anni per l'ottenimento di un titolo FFA. Di conseguenza il certificato modulare FFA APF-M3 "Sostenere processi individuali di apprendimento" è valido cinque anni entro i quali è possibile ottenere il Certificato FSEA formatore/trice di pratica (CS FFA 23.03.2017).

4. Piattaforma di scambio FFA 2017

La Piattaforma di scambio di quest'anno si concentra sulle competenze dei formatori di domani. Partendo dall'interrogativo posto nel Keynote, come la digitalizzazione cambia la nostra vita, nei workshop sarà possibile sperimentarne applicazioni concrete nel campo della formazione e digitalizzazione. La rappresentante della SEFRI informerà sullo stato attuale del finanziamento orientato alla persona.

La piattaforma di scambio si terrà martedì 31 ottobre 2017.

Vi preghiamo di iscrivervi [al più presto](#)

5. Foglio informativo Verifica centrale

Per i candidati e le candidate che vogliono iscriversi alla Verifica centrale è a disposizione un nuovo Foglio informativo. Tale documento fornisce informazioni sulle due fasi della procedura e sui documenti che occorre presentare fase per fase.

Il Foglio informativo è disponibile alla pagina:

<https://alice.ch/it/formare-come-professione/documenti-ffa/>

6. Scadenze

5.1 Verifiche centrali

Esame di professione per l'Attestato professionale federale di formatrice/formatore di adulti – livello II del sistema FFA

La verifica centrale si terrà anche nel 2018 in quattro date. I dossier per l'ammissione (dossier di ammissione) e l'esame (dossier di qualificazione) possono essere inoltrati entro 5 giorni lavorativi dalla data d'esame.

Esame	Termine d'inoltro	Data dell'esame
01 2018	22.02.2018 > 12:00	01.03 – 03.03.2018
02 2018	24.05.2018 > 12:00	31.05 – 02.06.2018
03 2018	09.08.2018 > 12:00	16.08 – 18.08.2018
04 2018	01.11.2018 > 12:00	08.11 – 10.11.2018

5.2 Esame professionale superiore

EPS Diploma di responsabile di formazione – livello III del sistema FFA

Ammissione	Termine per l'iscrizione	Data d'esame	
Su dossier	› 23.05.2018		
con i certificati modulari	› 31.07.2018		
		18.10.2018	Inoltro del lavoro di diploma
		22.11.2018	Esame orale

5.3 Sessioni della CGQ

La CGQ approva i risultati dell'esame entro due settimane dalla data dello stesso. Per le richieste delle parti contraenti valgono le seguenti scadenze:

CGQ	Termine d'inoltro	Sessioni
01 2018	› 05.03.2018	15.03.2018
02 2018	› 31.05.2018	12.06.2018
03 2018	› 17.08.2018	29.08.2018
04 2018	› 19.11.2018	29.11.2018

Christina Jacober
Responsabile del segretariato FFA

Zurigo, 10 ottobre 2017

Tutte le comunicazioni del segretariato generale FFA sono disponibili in formato PDF al seguente indirizzo: <https://alice.ch/it/formare-come-professione/sistema-modulare-ffa/informazioni-per-gli-erogatori/>